



COMUNE DI TORRE D'ARESE

P.zza Roma 3 – 27010 Torre d' Arese (PV)
Tel. 0382/947033 – Fax 0382/947392 – e-mail : torredarese@libero.it
C.F. – PI : 00475460184

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Versione aggiornata al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/07/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2025**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Pag.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Casi non previsti dal Regolamento	4

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Consiglieri Comunali - Entrata in carica	4
Art. 4 - Prima seduta del Consiglio	4
Art. 5 - Primi adempimenti del Consiglio	4

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Composizione	4
Art. 7 - Costituzione	5
Art. 8 - Presa d'atto del Consiglio	5
Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo	5

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 10 - Sede riunioni	5
Art. 11 - Riunioni ordinarie e urgenti	6
Art. 12 - Convocazione	6
Art. 13 - Seduta di prima convocazione	7
Art. 14 - Seduta di seconda convocazione	8
Art. 15 - Ordine del giorno	8
Art. 16 - Sedute - Adempimenti preliminari	8
Art. 17 - Pubblicità e segretezza delle sedute	9
Art. 18 - Partecipazione alle sedute del Consiglio di Assessori non Consiglieri	9
Art. 19 - Partecipazione alle sedute da parte di funzionari o consulenti	10

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 20 - Ordine durante le sedute	10
Art. 21 - Sanzioni disciplinari	10
Art. 22 - Tumulto in aula	10
Art. 23 - Comportamento del pubblico	11
Art. 24 - Prenotazione per la discussione	11
Art. 25 - Svolgimento interventi	11
Art. 26 - Durata interventi	11

Art. 27 - Questioni pregiudizievoli o sospensione	12
Art. 28 - Fatto personale	12
Art. 29 - Dichiarazione di voto	12
Art. 30 - Presentazione di emendamenti	12
Art. 31 - Discussione e votazione di emendamenti	13
Art. 32 - Chiusura della discussione	13
Art. 33 - Votazione	13
Art. 34 - Verbalizzazione riunioni	13
Art. 35 - Segretario e Consiglieri - Incompatibilità di presenza	14

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36 - Indennità di presenza e rimborsi spese	14
Art. 37 - Interrogazioni	14
Art. 38 - Interpellanze	14
Art. 39 - Modalità di presentazione e svolgimento	15
Art. 40 - Mozioni	15
Art. 41 - Svolgimento delle mozioni	15
Art. 42 - Votazione delle mozioni	16
Art. 43 - Ordini del giorno	16
Art. 44 - Commissioni speciali - miste	16
Art. 45 - Commissioni di indagine	16
Art. 46 - Entrata in vigore - Diffusione	16

TITOLO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 2 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale. Tale decisione, a richiesta di almeno un Consigliere, può essere sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

Art. 3 - CONSIGLIERI COMUNALI - ENTRATA IN CARICA

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione o supplenza dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 4 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Art. 5 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41 del T.U. n. 267/2000.

TITOLO III **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 6 - COMPOSIZIONE

I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 10 giorni successivi la prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo e la dichiarazione di accettazione del Capogruppo.

I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro 10 giorni successivi dalla data della deliberazione consiliare di surroga alla Segreteria del Comune.

I Consiglieri che non aderiscono ad alcun Gruppo si considerano facenti parte del Gruppo misto o autonomo.

Art. 7 - COSTITUZIONE

Nei 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica alla Segreteria del Comune la sua composizione, indicando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione o in assenza della stessa, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

I Gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 8 - PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario; E' pure convocata su richiesta di uno o più Capigruppo per l'esame di argomenti che si ritengono di particolare rilevanza.

I Capigruppo Consiliari potranno delegare a partecipare altri Consiglieri.

Il Sindaco sente i Capigruppo per fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale.

Il Sindaco assicura ai Gruppi la disponibilità di un locale idoneo al loro funzionamento.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 10 - SEDE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Il Sindaco, può, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sul sito del Comune, comunicata per via telematica ai consiglieri ed in altri luoghi pubblici.

Art. 11 - RIUNIONI ORDINARIE E URGENTI

La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco. La convocazione è ordinaria o urgente a discrezione del Sindaco.

Il Consiglio può essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune; in tal caso il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni e la richiesta non può essere generica o riguardante materie che non sono comprese nella competenza del Consiglio Comunale elencate tassativamente dalla Legge.

Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 12 - CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno, va notificato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la notifica sia stata fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.

L'avviso di convocazione può anche essere notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telegramma nei casi d'urgenza.

Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, può eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi; ove non lo faccia, la notifica sarà effettuata a mezzo posta o via Pec, come indicato al precedente comma terzo.

L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

I termini di cui al presente comma, al pari degli altri termini, indicati in giorni, contenuti nel presente Regolamento, sono conteggiati tenendo conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Sono inclusi nel computo i giorni festivi.

Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale almeno 48 ore prima del giorno fissato per la prima seduta.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Nel caso in cui il Consiglio sia stato convocato d'urgenza il deposito degli atti e la pubblicazione dell'elenco degli argomenti da trattare mediante affissione all'Albo Pretorio sono sufficienti 12 ore prima.

L'orario per l'esame della documentazione coincide con l'apertura degli uffici comunali;

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 13 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiarare deserta l'adunanza.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono equiparati agli astenuti.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi, i loro parenti o affini fino al quarto grado devono astenersi ai sensi dell'art. 78, comma 2 del T.U. 267/2000, non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

La verifica del numero legale può essere effettuata prima di ogni votazione; vi provvede il Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri.

Se la seduta è chiusa senza che sia stata esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i medesimi si intendono riproposti a meno che non venga disposto il rifiuto.

Nel caso di argomenti rinviai per la trattazione ad una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 14 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti, indicata in quella per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 12.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli eventuali aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 12.

Art. 15 - ORDINE DEL GIORNO

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al terzo comma dell'art. 11.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, mentre negli altri casi l'ordine di trattazione degli argomenti spetta al Sindaco.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sui punti all'ordine del giorno. Le inversioni di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

All'inizio dell'adunanza, constatata la validità della seduta, il Sindaco, un assessore da lui delegato o i Consiglieri effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, che devono essere contenute in un tempo non superiore complessivamente a dieci minuti.

Sulle comunicazioni del Sindaco e dell'Assessore da lui delegato può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in assenza del Sindaco le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Vice Sindaco qualora sia componente del Consiglio Comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio Comunale; qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio comunale, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione, del Consiglio Comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I verbali vengono quindi approvati e se vengono effettuate osservazioni, le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono alla approvazione del Consiglio Comunale. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatto personale.

Art. 17 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone; in tal caso le sedute sono segrete e le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto; in tal caso vengono nominati dal Presidente tre Consiglieri di cui uno di minoranza, come scrutatori.

Sono effettuate in seduta pubblica le nomine e designazioni a componenti di organi e le relative revoche.

Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altra sede; tali adunanze hanno carattere straordinario.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale chiunque può intervenire, ma non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Nella "adunanza aperta" non è necessario la presenza del Segretario Comunale.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ASSESSORI NON CONSIGLIERI

Alle sedute del Consiglio partecipano anche gli Assessori non Consiglieri.

I termini per la convocazione degli stessi sono uguali a quelli per i Consiglieri Comunali.

Ad essi spetta la funzione di relatore ed il diritto di intervento su qualunque punto all'ordine del giorno.

Gli Assessori non Consiglieri non hanno il diritto di voto e non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

Art. 19 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DA PARTE DI FUNZIONARI O CONSULENTI

Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alle sedute del Consiglio Comunale funzionari del Comune perché relazionino su determinati argomenti.

Possono essere altresì invitati alle sedute del Consiglio Comunale consulenti e/o professionisti incaricati di progettazioni e/o studi per conto dell'Amministrazione.

Svolte le relazioni e risposto ed eventuali quesiti rivolti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri, gli invitati vengono congedati.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 20 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La Forza Pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 21 - SANZIONI DISCIPLINARI

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto parola dal Presidente.

Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. Se la disposizione non viene attuata ed il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta e può chiedere l'allontanamento a mezzo della Forza Pubblica.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori il Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 22 - TUMULTO IN AULA

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 23 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo al medesimo.

Art. 24 - PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno i Consiglieri che lo desiderano chiedono di prendere parola su di essi.

Art. 25 - SVOLGIMENTO INTERVENTI

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire dopo una chiamata.

I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di (una) volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 26 - DURATA INTERVENTI

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- dieci minuti per illustrazione e discussione proposte ex art. 42 secondo comma T.U. n. 267/2000;
- cinque minuti per tutte le altre fattispecie;

Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo inviato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se, per due volte invitato, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va quindi consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione ad altra seduta.

Art. 27 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la medesima sia rinviata ad altra seduta.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre minuti.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 28 - FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere censurato dalla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.

Quando un Consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicarne i motivi, ed il Presidente, se ne ritiene accoglibile la domanda, li concede la parola al termine della discussione sul punto all'ordine del giorno. Colui che ha dato origine al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

I Consiglieri che abbiano fatto parte di precedenti Giunte Municipali, di cui provvedimenti od operati si discuta, hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

Il complesso degli interventi non può superare complessivamente i cinque minuti cadauno.

Art. 29 - DICHIARAZIONE DI VOTO

A conclusione della discussione un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.

Iniziate le operazioni di voto, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora un Consigliere sia di parere diverso da quello del Gruppo cui appartiene può prendere la parola per propria dichiarazione di voto della durata di non oltre tre minuti.

Art. 30 - PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

Ciascun Consigliere può presentare al Presidente prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla deliberazione proposta.

Gli interventi non possono superare la durata di tre minuti.

Sugli emendamenti è necessario l'acquisizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 31 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI

Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i tre minuti per ogni Gruppo.

Art. 32 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica sua e/o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Art. 33 - VOTAZIONE

I Consiglieri votano a scrutinio palese per alzata di mano. A discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei presenti possono votare per appello nominale.

Qualora la nomina o designazione a componenti di organi spetti separatamente, per disposizione normativa, alla maggioranza e alla minoranza consiliari, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti le minoranze; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco.

Si intendono approvate le proposte che, messe in votazione, abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo casi, espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto in cui viene richiesta una maggioranza qualificata.

Per quanto concerne le votazioni a scheda segreta la proposta si intende approvata a maggioranza assoluta dei votanti ivi comprese le schede bianche e quelle nulle.

E' fatto divieto di ballottaggio. In caso di parità di voti la proposta è da intendersi non approvata e può essere rinviata al Consiglio Comunale in altra seduta.

Art. 34 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale, o da chi per Legge lo sostituisce; può essere coadiuvato da personale della segreteria comunale.

I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore, contro e gli astenuti ad ogni proposta e nel verbale saranno indicati i nomi di questi ultimi.

A richiesta di ogni singolo Consigliere gli interventi possono essere inseriti a verbale integralmente, purché il testo venga presentato contestualmente o al termine della seduta.

Il Presidente può richiedere l'ausilio del Segretario Comunale per pareri tecnici o ulteriori chiarimenti. Il Segretario può intervenire solo su richiesta del Presidente.

I processi verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al quinto comma dell'art. 16 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 35 - SEGRETARIO E CONSIGLIERI - INCOMPATIBILITA' DI PRESENZA

Il Segretario Comunale e i Consiglieri devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse personale, o di interesse, liti o contabilità dei parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

Nel caso che si allontani il Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36 - INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato nella misura fissata dalle Leggi vigenti.

Spetta inoltre il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio.

Art. 37 - INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

All'interrogazione il Sindaco dovrà dare risposta scritta nel termine di trenta giorni a quello successivo di protocollazione.

Art. 38 - INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolari rilievo o di carattere generale.

Attraverso l'interpellanza si mira ad ottenere o esplicitare una posizione della Giunta su questioni determinate.

All'interpellanza viene data risposta nel Consiglio Comunale dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 39 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO

Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.

Il Sindaco deve rispondere in Consiglio Comunale quando non sia stata richiesta solo risposta scritta ai sensi dei precedenti art. 38 e 39, anche a cura dell'Assessore competente, nella prima seduta successiva a quella di presentazione.

Le interpellanze per poter essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, devono pervenire al protocollo municipale almeno 10 giorni precedenti la convocazione del Consiglio medesimo.

Nello svolgimento delle interpellanze in Consiglio Comunale uno dei proponenti ne legge il testo e le illustra brevemente e la risposta è orale. Il proponente potrà replicare soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Le interpellanze sono svolte in chiusura delle sedute del Consiglio, e non possono occupare più di 45 (quarantacinque) minuti complessivamente.

Art. 40 - MOZIONI

La mozione consiste nella proposta che il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.

Le mozioni devono essere discusse nel Consiglio Comunale immediatamente successivo alla presentazione, a condizione che siano protocollate almeno dieci giorni precedenti la convocazione del Consiglio medesimo.

Art. 41 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

La mozione è illustrata dal proponente per un tempo non superiore a dieci minuti.

All'illustrazione segue la discussione e la votazione.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, i Consiglieri ed il Sindaco o un Assessore da lui incaricato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti e non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto, limitati a tre minuti ciascuno.

Nel caso che la mozione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

Art. 42 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

Conclusa la discussione, la mozione è messa in votazione e si considera approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.

Art. 43 - ORDINI DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio Comunale, quale espressione politico-rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, economica e sociale, anche se non materialmente e specificatamente riferibili alla comunità locale.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per la discussione e la votazione degli ordini del giorno.

Art. 44 - COMMISSIONI SPECIALI - MISTE

Il Consiglio Comunale può disporre l'istituzione di Commissioni speciali miste composte da membri Consiglieri Comunali ed esterni per lo studio di particolari problemi od oggetti.

Art. 45 - COMMISSIONI DI INDAGINE

Con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

La delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

La Commissione d'indagine è formata dai Capigruppo o da delegati in via permanente. La Presidenza è assegnata ad un rappresentante della minoranza consiliare. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della Commissione che funge da segretario della Commissione stessa.

Al termine dei lavori la Commissione formula una relazione per il Consiglio Comunale ove sono enunciati i risultati dell'indagine e le proposte degli interventi che risultino opportuno attivare; la relazione riporta anche eventuali opinioni dissidenti e le relative proposte.

La relazione viene depositata presso al segreteria comunale.

Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine nella prima data utile dalla data di remissione della relazione della Commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale lo stesso è stato approvato.

A decorrere da tale data s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio Comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.

Ai Consiglieri Comunali è trasmessa, a cura del Presidente, copia del presente Regolamento.